

**TRIBUNALE DI UDINE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

R.A.C.C. n. 1120/2018

IL GIUDICE designato

non. 880/18

Com. auto

REP 658/18

16 MAR 2018

- letto il ricorso che precede depositato in data 15.03.2018 ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal sig. P [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cianci del Foro di Udine;
- ritenutane l'ammissibilità;
- esaminata la documentazione versata in atti, in particolare l'ordinanza dd. 12.01.2018, con la quale il ricorrente veniva autorizzato a procedere al sequestro giudiziario degli assegni bancari n. 66489713 a scadenza il 2 gennaio 2018 dell'importo di €. 4500,00, n. 66489714 a scadenza il 31 gennaio 2018 dell'importo di €. 4500,00 e n. 66490086 a scadenza il 28 febbraio 2018 dell'importo di €. 2250,00, tutti tratti su Friulovest Banca di Credito Cooperativo scarl, all'ordine di Italservices s.p.a.;
- letto inoltre il verbale di sequestro giudiziario dd. 15.01.2018, con il quale si disponeva il sequestro giudiziario del primo dei predetti assegni, il n. 66489713, a scadenza il 02.01.2018 dell'importo di € 4.500,00;
- rilevato che, con comunicazione dd. 18.01.2018, Friulovest Banca Credito Cooperativo Scarl preavvisava il ricorrente ai sensi dell'art. 9-bis n. 1 legge 15 dicembre 1990, evidenziando il mancato pagamento dell'assegno predetto per mancanza di fondi, e assegnando dunque al ricorrente un termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto fornire all'Istituto di Credito la prova dell'avvenuto pagamento, dovendosi in difetto procedere all'iscrizione del ricorrente medesimo nell'Archivio CAI (Centrale d'Allarme Interbancaria);
- rilevato ravvisabile il *fumus boni iuris*, considerata la sommarietà del procedimento, nella stessa concessione del sequestro giudiziario anzidetto;

9



- ritenuto ravvisabile in particolare il *periculum in mora* nell'imminenza della scadenza del termine di segnalazione e per l'effetto nell'inutilità del provvedimento eventualmente reso a contraddittorio integro;
- ritenuto che la convocazione della controparte può pregiudicare appunto l'attuazione del provvedimento richiesto ex art. 669 sexies c.p.c. co. II;
- ritenuta dunque la sussistenza dei presupposti che giustificano l'emissione del provvedimento richiesto *inaudita altera parte*;

**ORDINA**

a Friulovest Banca di Credito Cooperativo Scarl di non procedere all'inserimento del nominativo del ricorrente P | nell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia (CAI – Centrale d'Allarme Interbancaria), di cui all'art. 10-bis legge 15 dicembre 1990 n. 386, in relazione al mancato pagamento dell'assegno n. 66489713 datato 02.01.2018 per l'importo di € 4.500,00, all'ordine di Italservices Spa tratto sul rapporto di conto corrente n. 18000000684 dal ricorrente presso la dipendenza di Codroipo della Banca resistente;

**FISSA**  
per la comparizione delle parti l'udienza del 4.4.2018 alle ore 10.30, assegnando al ricorrente termine fino al 26.03.2018 per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente con urgenza via pec.

Udine, 16.03.2018

Il Giudice  
**IL GIUDICE**  
dott.ssa Raffaella M. C. [illegibile]  
dott.ssa [illegibile]

**Depositato in Cancelleria**  
Oggi ..... 16 MAR. 2018  
**L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO**  
Anna Milani